

## **La partecipazione del Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione degli atti normativi europei: prime applicazioni del modello collaborativo Consiglio-Giunta previsto dal regolamento consiliare**

*I Trattati istitutivi, con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona del 2007 (in vigore dal 1° dicembre 2009), e i due Protocolli n.ri 1 e 2 annessi ai Trattati hanno attribuito al Parlamento europeo, ai Parlamenti nazionali, agli enti territoriali interni agli Stati membri e, in particolare, alle Assemblee regionali maggiori poteri di informazione, partecipazione e controllo in merito al funzionamento dell'Unione europea, riconoscendo l'importanza del loro contributo alla democratizzazione dell'ordinamento giuridico europeo.*

*La legge 234/2012 <sup>1</sup>ha modificato la disciplina dei rapporti tra l'ordinamento italiano e quello dell'Unione europea, valorizzando il ruolo delle autonomie locali nella c.d. fase ascendente del diritto europeo. Il Legislatore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha provveduto di recente a modificare la disciplina della c.d. fase ascendente, di formazione del diritto europeo, contenuta nel regolamento interno consiliare per armonizzarla alla riforma contenuta nella legge 234/2012. L'esperienza del Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito della partecipazione ai processi decisionali dell'Unione europea, iniziata nel 2009 e solo dall'estate del 2014 con la possibilità di applicare più adeguate disposizioni regolamentari, è relativamente recente, di certo ancora poco significativa, rispetto alle numerose deliberazioni di altre Assemblee regionali, ma è comunque un segnale che c'è la volontà politica di contribuire alle decisioni che vengono prese a livello europeo, c'è un interesse concreto che può essere rinnovato, utilizzando gli strumenti offerti dall'aggiornamento della normativa.*

### **IL RUOLO DEI PARLAMENTI E DELLE ASSEMBLEE REGIONALI NEL PROCESSO DECISIONALE EUROPEO**

Le Assemblee regionali hanno gli strumenti giuridici per incidere nella formazione del diritto europeo e di renderlo più vicino alla realtà regionale, ma è necessario accrescere la consapevolezza dell'apporto che possono dare nelle discussioni e nelle scelte relative alla formazione della posizione italiana da portare nelle Istituzioni dell'Unione europea. La partecipazione attiva degli enti territoriali degli Stati membri nella fase ascendente del diritto europeo è importante per ridurre il c.d. "deficit democratico" delle Istituzioni europee, ma rende anche più semplice la successiva fase discendente, nel momento in cui si dovrà dare attuazione alla normativa europea; la conoscenza e la partecipazione, anche indiretta, all'iter di formazione

---

<sup>1</sup>LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (GU n. 3 del 4-1-2013 )

delle decisioni europee consente agli organi e agli enti chiamati ad attuarle di essere “preparati” al recepimento o all’applicazione.

Si tratta allora di seguire il procedimento decisionale europeo e trovare i momenti più congeniali ad “un’*interferenza*” a “un’*influenza*” ad opera dei Parlamenti nazionali e delle Assemblee regionali.

Soffermandosi sulle difficoltà che incontrano le Assemblee regionali nel partecipare attivamente al processo normativo europeo, si rileva che le procedure legislative sono considerate complesse e poco intelligibili, ma non possono considerarsi poco trasparenti: le informazioni sui lavori e sugli atti delle Istituzioni europee sono molte, anche troppe, considerata la mole di documenti che è trasmessa anche ai Parlamenti nazionali e alle Assemblee regionali; l’iter che caratterizza ogni progetto è spesso tortuoso e soggetto a molteplici interferenze, ma gli interventi di coloro che, a vario titolo, intendono esprimere la loro posizione sulla proposta, i c.d. *stakeholders*, possono essere visti come strumento di rafforzamento della democraticità del procedimento, anche se le decisioni sono assunte tendenzialmente dal c.d. “triangolo istituzionale”, vale a dire dalla Commissione europea, dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Prima della trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento, la Commissione effettua “ampie consultazioni” delle parti interessate (art. 2 del Protocollo n. 2 annesso al Trattato di Lisbona) e correda la proposta con l’analisi di impatto della regolamentazione, essendo indispensabile non solo la consultazione di carattere politico e sociale, ma anche quella di tipo tecnico-scientifico. Anche in questa fase di consultazione le Assemblee regionali possono intervenire, rispondendo, ad esempio, alle domande poste nei questionari proposti dalla Commissione europea. Tutti i contributi sono facilmente consultabili e costituiscono un’importante fonte di conoscenza, per valutare in un momento successivo la proposta di atto normativo europeo.

I Parlamenti nazionali e le Assemblee regionali possono inserirsi anche nell’ambito del dialogo tra Consiglio e Parlamento europeo, per esercitare un’influenza. Tale possibilità dipende in larga misura dalla direzione verso cui si orienta il procedimento: ad esempio, se nella procedura ordinaria (ex procedura di co-decisione) i due legislatori raggiungono subito un accordo sul testo non residua spazio per interventi di altri soggetti; viceversa, se si procede alla seconda lettura, normalmente dopo la definizione della posizione comune si cerca di sondare l’opinione degli *stakeholders*. In ogni caso, una volta conseguito un accordo nel Consiglio e nel Parlamento (quasi sempre con l’alleanza di alcuni gruppi politici) la volontà si considera formata e il sistema si chiude.

Riguardo alla titolarità a influire sul procedimento, i Parlamenti nazionali e le Assemblee regionali traggono la loro legittimazione direttamente dal Trattato di Lisbona; gli interventi degli altri soggetti, invece, sono qualificabili in termini di attività di *lobbying*. Il riconoscimento del ruolo dei Parlamenti nazionali è avvenuto inizialmente nella prassi, assecondata dalla Commissione europea che, con la comunicazione del 10 maggio 2006 [COM(2006) 211], ha deciso di trasmettere tutte le nuove proposte e i documenti di consultazione ai Parlamenti nazionali, chiedendo loro di esprimere osservazioni e pareri al fine di migliorare il processo di elaborazione delle politiche comunitarie.

Il Trattato di Lisbona e i Protocolli ad esso annessi hanno poi rafforzato i poteri delle Assemblee rappresentative: l'art. 12 del TUE, collocato nel titolo sulle disposizioni relative ai principi democratici, riconosce il contributo dei Parlamenti dei singoli Stati al buon funzionamento dell'Unione, enumerando le singole funzioni che sono poi disciplinate in altre norme e nei due protocolli: il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali e il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Anche il ruolo del Parlamento europeo viene rafforzato con l'estensione a numerose materie della procedura di co-decisione, con voto a maggioranza qualificata, che è diventata procedura legislativa ordinaria, in base alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio sono coinvolti in modo paritario e con gli stessi poteri nell'approvazione delle proposte legislative.

I Parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dell'Unione europea, possono sospendere o bloccare le procedure normative europee se, entro otto settimane dalla data di trasmissione di un progetto legislativo, verificano che le proposte avanzate non rispettano il principio di sussidiarietà<sup>2</sup> (c.d. *early warning* o sistema di allerta precoce).

L'obiezione assume la forma di un parere motivato, da inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, nel quale sono esposte le ragioni per le quali si ritiene che la proposta in oggetto non sia conforme al principio di sussidiarietà. Il Trattato di Lisbona prevede che, qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, il progetto deve essere riesaminato (cosiddetto "cartellino giallo").

---

<sup>2</sup> Il **principio di sussidiarietà** (art. 5, par. 3, comma 1, TUE) stabilisce che nelle materie in cui non dispone di competenza esclusiva, l'Unione interviene solo se e nella misura in cui gli obiettivi prefissati dai Trattati non possono essere adeguatamente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale, né a livello regionale e locale; Il **principio di proporzionalità** garantisce che la forma e il contenuto delle azioni dell'Unione non vada oltre a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi.

A tal fine, ciascun Parlamento nazionale o ciascuna Camera può consultare all'occorrenza i Parlamenti regionali con poteri legislativi (art. 6 del Protocollo n. 2 citato). La soglia per l'obbligo di riesame è abbassata a un quarto nel caso di proposte della Commissione o di iniziative di un gruppo di Stati membri relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al termine del riesame il progetto in questione può essere, con una decisione motivata, mantenuto, modificato o ritirato.

Il Trattato di Lisbona affianca un'ulteriore nuova procedura (cosiddetto cartellino arancione), in base alla quale, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, è previsto che la proposta sia riesaminata dalla Commissione, che può decidere di mantenerla, modificarla o ritirarla; qualora scelga di mantenerla, la Commissione deve spiegare, in un parere motivato, perché la ritiene conforme al principio di sussidiarietà; il parere motivato della Commissione e i pareri motivati dei Parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione (Consiglio e Parlamento europeo) affinché ne tenga conto nella procedura.

Prima della conclusione della prima lettura, il legislatore europeo (Consiglio o Parlamento europeo) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse dalla maggioranza dei Parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione; se, a maggioranza del 55% dei membri o dei voti espressi, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa si arresta.

Il Protocollo n. 2 prevede inoltre la facoltà per ciascun Parlamento nazionale (o Camera) di presentare – attraverso la trasmissione effettuata dai relativi Stati membri – un ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà.

#### AGGIORNAMENTO DELLE NORME DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA SULLE PROCEDURE RELATIVE AI RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Nel quadro giuridico delineato dal trattato di Lisbona, che riconosce alle autonomie territoriali un ruolo di protagonisti nella realizzazione e attuazione della politica europea, le Assemblee legislative regionali occupano una posizione di primo piano come luogo istituzionale tipico di rappresentanza delle comunità plurali e delle società locali. Abbiamo visto che alle Assemblee legislative regionali è riconosciuta la possibilità di incidere nel processo di formazione della normativa europea, di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità degli atti europei, affinché l'integrazione europea avvenga nel rispetto delle peculiarità territoriali. Gli

obiettivi dell'integrazione e dell'allargamento non risultano infatti perseguibili senza l'apporto fattivo della pluralità delle comunità regionali, nelle loro diversità e nelle loro affinità culturali, sociali, economiche e territoriali.

La recente legge 234/2012 individua, in attuazione del Trattato di Lisbona, gli spazi giuridico – normativi per una partecipazione attiva delle Regioni e, in particolare, dei Consigli regionali alla formazione e attuazione della normativa europea, anche con riferimento alla verifica del principio di sussidiarietà da parte dei Consigli medesimi, in cooperazione con il Parlamento nazionale.

Da qui la necessità di approntare un modello organizzativo appropriato per consentire lo svolgimento efficace di tali importanti funzioni.

Già prima delle modifiche introdotte nel giugno del 2014, il regolamento interno disciplinava l'esercizio delle funzioni consiliari relative ai rapporti con l'Unione europea, sia per quanto riguarda la partecipazione della Regione alla fase ascendente (art. 170 ex art. 191 del testo coordinato), in attuazione a quanto previsto dalla legge statutaria e dalla legge 11/2005, ora sostituita dalla legge 234/2012, sia per quanto riguarda la fase discendente (art. 124), disciplinata dalla legge regionale 10/2004, che ha introdotto la legge europea annuale (già legge comunitaria). Alla luce delle innovazioni legislative introdotte dalla legge 234/2012 e dell'esperienza applicativa è apparso opportuno un adeguamento della disciplina in vigore.

Per quanto riguarda la partecipazione alla fase ascendente si è, in particolare, avvertita l'esigenza di rafforzare il ruolo dell'Assemblea regionale nel processo di formazione delle politiche e dei progetti di legge europei attraverso un esame preventivo del programma legislativo dell'Unione europea. E' stata quindi introdotta, anche condividendo le indicazioni del gruppo di lavoro "Sussidiarietà" della CALRE, l'istituzione di una sessione europea per l'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea, al fine di individuare le tematiche di maggior interesse per la Regione da sottoporre ad una valutazione più approfondita e su cui formulare osservazioni o per addivenire alla formulazione di un atto consiliare di indirizzo politico (art. 169 ter). Nell'ambito della sessione europea, che dovrebbe collocarsi nei primi mesi dell'anno, potranno anche essere esaminate le relazioni che il Governo presenta al Parlamento e che vengono trasmesse alle Giunte e ai Consigli regionali (ai sensi dell'art. 13 della legge 234/2012), contenenti, in particolare, orientamenti politico-programmatici sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche europee.

Dopo la presentazione formale delle proposte legislative europee, la partecipazione può svolgersi, come abbiamo visto, in base alle procedure di consultazione dei Parlamenti nazionali e regionali

da parte delle istituzioni dell'Unione europea, nell'ambito del c.d. *sistema di allerta precoce*, finalizzato alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità.

In tal senso gli art. 8 e 25 della legge 234/2012 prevedono che ciascuna Camera formuli un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e che a tal fine essa possa consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, le Assemblee delle regioni e delle province autonome, che a loro volta possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Per delineare in modo più chiaro le procedure di partecipazione consiliare all'esame dei singoli progetti di atti dell'Unione europea e adeguare l'art. 170 del regolamento interno alle novità introdotte dalla legge 234/2012 tale articolo è stato riformulato con una previsione generale dell'onere del Presidente regionale di informare tempestivamente il Consiglio di tutte le iniziative assunte e delle attività svolte dalla Regione nella formazione degli atti normativi europei (eliminando le previsioni puntuali prima previste), ed è stata delineata una nuova procedura per la formulazione, da parte degli organi consiliari, di osservazioni su singoli progetti legislativi europei. E' stato introdotto inoltre uno specifico articolo (art.170 bis) sul controllo di sussidiarietà e di proporzionalità dei progetti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale e che vede direttamente coinvolti i Parlamenti regionale e nazionale.

Per quanto riguarda invece la fase discendente, la legge 234/2012 conferma sostanzialmente la legge 11/2005: si ribadisce il potere delle regioni e delle province autonome, nelle materie di propria competenza, di provvedere al recepimento delle direttive europee, fermo restando il potere del Governo di indicare i criteri e formulare le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Una previsione innovativa, contenuta nella legge 234/2012, è data dall'obbligo del Governo di informare ogni sei mesi le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da concludersi nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea. Ciò

dovrebbe consentire di definire con maggior chiarezza quali sono le direttive il cui recepimento spetta alle Regioni.

Per quanto riguarda l'esperienza applicativa della procedura prevista dall'art. 124 del regolamento interno, per l'esame della legge regionale "europea", un primo problema era dato dalla rigidità dei termini di conclusione dell'esame nelle Commissioni che erano fissati direttamente dal regolamento e che spesso si erano rivelati eccessivamente ristretti. Un secondo problema era dato dalla circostanza che in più occasioni la Giunta non aveva presentato un disegno di legge di recepimento delle direttive, ma solo la relazione sullo "stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione" (che di norma è un allegato al disegno di legge): nel qual caso si è posta la questione di come esaminare ed eventualmente deliberare su tale relazione.

E' stato quindi riformulato l'art. 124 dando maggiore articolazione e flessibilità alla disciplina dei termini, assegnando ai capigruppo il compito di fissarli di volta in volta e introducendo una procedura che rafforza l'attenzione consiliare sulla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo presentata dalla Giunta unitamente al disegno di legge di recepimento delle direttive europee.

Il Consiglio regionale, all'inizio della XI legislatura, nel 2013, ha provveduto a modificare la legge regionale 10/20014<sup>3</sup> operando un aggiornamento terminologico, ma lasciando immutata la norma che solo accenna alla partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari. E' comunque la legge statutaria<sup>4</sup> 18 giugno 2007, n. 17 sulla forma di governo della Regione sul sistema elettorale regionale, approvata ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia, a disciplinare, fra l'altro, le modalità di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea, prevedendo modalità di collaborazione fra Giunta e Consiglio, sia per la fase ascendente che per la fase discendente.

Il Consiglio regionale ha quindi voluto rendere maggiormente efficace ed incisiva la propria partecipazione al processo formativo delle leggi dell'Unione europea, modificando il regolamento interno. Non è stata ancora applicata la nuova norma sulla sessione europea (art. 169 ter), in cui il Consiglio regionale dovrà promuovere la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà

---

<sup>3</sup> Legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea).

<sup>4</sup> Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).

sociali ed economiche, favorendo l'emersione di esigenze territoriali differenziate che dovrebbero essere prese seriamente in considerazione nell'individuare le proposte normative europee di interesse della Regione.

In particolare, il regolamento consiliare prevede che il programma legislativo annuale della Commissione europea e le relazioni del Governo al Parlamento sono assegnati per l'esame generale alla V Commissione permanente, che ha competenza, fra le altre, in materia di rapporti con l'Unione europea, e alle altre Commissioni per l'esame delle parti di rispettiva competenza. Viene confermato il ruolo di sintesi della V Commissione, in quanto riferisce all'Assemblea, predisponendo una proposta di risoluzione che individua i progetti di atti dell'Unione europea di interesse della Regione su cui formulare osservazioni. Con la stessa risoluzione possono essere definite linee di indirizzo per la Giunta regionale.

E' contestualmente previsto, in attuazione a quanto disciplinato dalla normativa nazionale, che il Presidente della Regione informi tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte e delle attività svolte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea.

La V Commissione, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, per definire indirizzi alla Giunta regionale, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea. Si è affidata questa funzione alla Commissione (art. 170), come nel testo previgente, per consentire la formulazione delle osservazioni nei termini previsti, difficilmente rispettabili dall'Assemblea consiliare.

I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale, sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri. Il Presidente del Consiglio, su segnalazione di ciascun consigliere o di propria iniziativa, assegna alla V Commissione permanente, con parere delle Commissioni competenti per materia, l'esame dei progetti di atti dell'Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni.

La V Commissione, entro venti giorni dall'assegnazione, formula osservazioni su tali atti, in raccordo con la Giunta regionale. Le osservazioni, formulate con apposita risoluzione approvata dalla V Commissione, sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti organi statali.

Con analoga procedura si è voluto garantire (art. 170 bis) il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale. Gli esiti del controllo di sussidiarietà e di proporzionalità,



approvati con risoluzione, sono comunicati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

#### LE PROSPETTIVE DI PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DECISIONALE EUROPEO: NECESSITÀ DI UN RACCORDO GIUNTA-CONSIGLIO

Il Consiglio regionale ha quindi gli strumenti normativi per avere un'interlocuzione preliminare con le Istituzioni dell'Unione, per rappresentare un eventuale eccesso di potere legislativo, mediante l'attivazione del controllo di sussidiarietà in un arco temporale necessariamente inferiore alle otto settimane previste dal Trattato. Non è però esclusa un'interlocuzione con le Istituzioni dell'Unione, svincolata dal termine di otto settimane previsto per l'esame di sussidiarietà, per rappresentare i punti politici fondamentali, di cui le Istituzioni europee potranno tenere conto nella definizione delle politiche (dialogo politico della "procedura Barroso").

Tutto questo può essere attuato mediante un raccordo stretto con la Giunta regionale la cui presenza nell'attività consiliare è fondamentale per evidenziare gli snodi problematici delle questioni trattate, considerato che anche la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà può estendersi a valutazioni di puro merito legislativo della proposta. Il raccordo è vantaggioso anche per la Giunta regionale, perché le posizioni da essa espresse saranno rese più forti, se sostenute dal Consiglio regionale, attraverso le risoluzioni.

E' necessaria una stretta collaborazione fra le strutture dell'amministrazione regionale e quelle consiliari che potrebbe avvenire in gruppi di lavoro tecnici e nell'ambito della V Commissione e delle altre Commissioni di settore che esaminano i progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Il raccordo previsto nella norma del regolamento fra Giunta e Consiglio ha la finalità di pervenire ad una posizione univoca della Regione nel formulare osservazioni su una proposta di atto normativo europeo; attraverso la collaborazione con la Giunta, il Consiglio può avere, in tempo utile per l'esame dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ricadenti nell'ambito della verifica del principio di sussidiarietà, una serie di informazioni e di valutazioni dalla struttura dell'amministrazione regionale che ha competenze specifiche nelle materie interessate, che possano agevolare il controllo e quindi la partecipazione al processo di formazione della normativa europea, ad esempio, acquisendo informazioni sul possibile impatto delle proposte normative europee sull'ordinamento interno e sul territorio regionale.

L'informazione del Consiglio, da parte dell'Esecutivo regionale, deve essere tempestiva, senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali, perché un aspetto cruciale è la tempistica; sotto il profilo organizzativo, la collaborazione Giunta-Consiglio dovrebbe consentire alla V Commissione la formulazione di osservazioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 234/2012, ai fini della formazione della posizione italiana, necessariamente prima del termine di 30 giorni che, oggettivamente, si rivela molto breve per i lavori consiliari ed è per questo motivo che si è scelto di affidare la funzione alle Commissioni consiliari, piuttosto che all'Assemblea.

Confrontando i modelli di partecipazione regionale alla fase ascendente, delineati da Statuti regionali, leggi di attuazione e regolamenti consiliari, si rileva che il modello delineato dalla normativa della Regione Friuli Venezia Giulia è di tipo collaborativo tra Consiglio e Giunta. Il modello di netta separazione, a mio parere, può risultare troppo dispersivo, mentre quello dell'intesa, secondo cui alla decisione sulla partecipazione alla fase ascendente concorrono cumulativamente Consiglio e Giunta regionale tenuti a raggiungere, attraverso una procedura di intesa, una posizione unitaria, può risultare una procedura troppo costrittiva per i due soggetti istituzionali coinvolti, o troppo laboriosa.

La norma statutaria (art. 17 l.r. 17/2007) riconosce al Consiglio regionale la possibilità di formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta. Sul Presidente della Regione grava l'impegno a trasmettere al Consiglio regionale i progetti di atti dell'Unione europea di interesse regionale, compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione, sui quali la Giunta intende esprimersi.

Il regolamento consiliare prevede che il Presidente della Regione informi tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte e delle attività svolte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea, quindi sia il Consiglio che la Giunta possono autonomamente assumere una deliberazione in merito alla posizione della Regione.

La norma regolamentare pone i due massimi organi regionali, Consiglio e Giunta, sullo stesso piano, poiché si riconosce implicitamente che spetta a entrambi assumere una deliberazione in merito alla posizione della Regione e trasmettere le osservazioni. La norma non esige la formazione di un'unica volontà, definendo ad esempio "proposta" le osservazioni che la Giunta intende inviare, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Ma comunque la norma non esclude questa possibilità, proprio prevedendo che il Consiglio sia informato delle iniziative assunte dalla Giunta. E' opportuno che l'informazione arrivi in tempo utile per consentire alla V Commissione di

esprimersi sulle osservazioni che la Giunta intende inviare, per potersi uniformare a esse, e quindi aggiungere la propria volontà a quella giuntale o, come denegata ipotesi da non doversi però escludere, per esprimere osservazioni diverse.

In altre parole, se è la Giunta a volersi esprimere su un atto dovrebbe informare il Consiglio prima di trasmettere le osservazioni e comunque entro il lasso di tempo ristretto previsto dalla legge 234/2012. Se l'orientamento della Giunta è condiviso dal Consiglio la volontà della Regione è resa certamente più forte a livello europeo.

#### ESPERIENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Una struttura del Consiglio regionale, a partire dal maggio 2011, ha avviato un sistema di monitoraggio sul processo di formazione degli atti normativi della UE, utilizzando i vari canali informativi esistenti, tra cui il portale europ@. Anche la Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie, nel 2011, provvedeva alla selezione delle proposte di atti comunitari ritenute di particolare interesse regionale che venivano inviate alle Direzioni competenti per materia, affinché esprimessero eventualmente osservazioni da trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nell'ambito dell'attività svolta dal Comitato delle Regioni, il Consiglio ha aderito dal 2009 alla Rete di controllo della sussidiarietà, che si è rivelato uno strumento fondamentale per lo scambio di informazioni tra gli enti locali e regionali e le istituzioni dell'Unione europea sui documenti e le proposte legislative della Commissione europea che hanno un'incidenza diretta sugli enti locali e regionali.

Nel 2010 la V Commissione consiliare, nell'ambito della sua competenza in materia di affari europei, ha esaminato il libro verde della Commissione europea "Diritto d'iniziativa dei cittadini europei" COM (2009) 622 def. E' stata approvata una risoluzione inoltrata il 26 gennaio 2010 alla Commissione europea.

Ha esaminato inoltre il Programma legislativo della Commissione europea per il 2010 (COM (2010) 135) (10 giugno). L'esame si è concluso con l'indicazione di alcune proposte normative ritenute di interesse e aventi particolari implicazioni a livello regionale; il contributo è stato trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, invitata per la prima volta ad un'audizione presso la

Commissione XIV della Camera in merito al Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea.

Il Consiglio regionale ha inoltre partecipato alla consultazione sul tema della sicurezza stradale, attraverso l'esame, compiuto dalla V Commissione, della Comunicazione della Commissione europea "Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale"; il relativo questionario è stato compilato e inviato al Comitato delle Regioni.

Nel 2011 la V Commissione ha proseguito l'attività rivolta alla conoscenza dei contenuti e dell'iter dei progetti normativi europei, finalizzata al rafforzamento della partecipazione del Consiglio regionale alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea. Ha quindi esaminato il programma di lavoro 2011 della Commissione europea e la Relazione programmatica del Governo italiano sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per individuare le strategie politiche di maggior interesse per la Regione Friuli Venezia Giulia. Il contributo prodotto dalla V Commissione è stato trasmesso alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, invitata dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati ad un'audizione, svoltasi il 13 luglio 2011, in relazione all'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione europea e della Relazione programmatica del Governo.

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, partner della rete di monitoraggio della sussidiarietà, è stato invitato dal Comitato delle Regioni a partecipare al secondo Piano d'azione della Rete; cogliendo l'opportunità di partecipare attivamente al processo normativo dell'Unione europea il Presidente della V Commissione competente per gli affari europei ha aderito al Gruppo di lavoro sul futuro della Politica della Rete Transeuropea dei Trasporti, fornendo, in collaborazione con la Giunta, il contributo della Regione nell'incontro politico sulle Reti di trasporto transeuropee TEN-T che si è tenuto il 28 febbraio 2012 a Bruxelles.

Nell'ambito delle consultazioni pubbliche promosse dalla Commissione europea, la V Commissione ha esaminato, in collaborazione con la Giunta regionale, il libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici.

Nel 2012 la V Commissione ha esaminato la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca (2014-2020) – Orizzonte 2020.

Nel 2014, nell'ambito della sistema di "Allerta precoce - early warning", previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea e nelle more

dell'adeguamento alla normativa vigente, la V Commissione consiliare ha approvato la RISOLUZIONE n. 1 sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. xxx/xxx del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio – n. COM(2014)180 definitivo”.

La V Commissione ha esaminato la citata proposta di regolamento dopo aver acquisito i pareri della II Commissione competente in materia di agricoltura e tutela dei consumatori e della III Commissione, competente in materia di salute e alimentazione.

La proposta di regolamento aveva ad oggetto la materia dell'agricoltura, che rientra nella competenza legislativa primaria della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 2) dello Statuto di autonomia. La proposta è stata esaminata con attenzione soprattutto per il fatto che il settore del mercato dei prodotti biologici è particolarmente importante per la Regione FVG, in quanto sul territorio sono presenti circa 350 aziende di produzione con metodo biologico, che rappresentano circa il 2% del totale delle aziende.

La V Commissione consiliare ha formulato una serie di osservazioni, verificando il rispetto da parte della proposta di regolamento dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto gli obiettivi che si propone non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri, ma possono essere meglio realizzati a livello dell'Unione.

Nel merito il parere reso dalla Commissione consiliare ha sottolineato la necessità che siano valorizzate e preservate le caratteristiche del territorio italiano e che il conseguimento della omogeneizzazione della normativa a livello europeo non vada a discapito delle peculiarità delle produzioni biologiche della Regione, valorizzando lo strumento della certificazione, indispensabile per l'ingresso nella grande distribuzione e per lo sviluppo dell'export.

Ha inoltre ritenuto di esprimere ulteriori osservazioni puntuali in relazione alle diverse disposizioni contenute nella proposta di regolamento, che tengono conto delle peculiarità della realtà regionale, con particolare riferimento al regime dei controlli e alla tutela dall'inquinamento ambientale, anche in raccordo agli obblighi previsti dalla normativa nazionale.

La Risoluzione è stata inviata al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, nonché al Presidente della Regione, impegnando la Giunta a informare il Consiglio regionale sul seguito dato alle osservazioni sulla proposta in oggetto, secondo quanto disposto dalla vigente normativa regionale, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni, ai sensi dell'articolo 25 della legge 234/2014 e, allo scopo di favorire la massima circolazione delle

informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Friuli Venezia Giulia, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee - CALRE.

Successivamente alla modifica del Regolamento consiliare, la V Commissione ha approvato il 23 settembre 2014 la RISOLUZIONE n. 2 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2014) 397 definitivo) che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La Risoluzione contiene le osservazioni formulate ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea

E' stato inoltre compilato il questionario che il Comitato delle Regioni ha elaborato per consultare gli enti aderenti alla rete di controllo della sussidiarietà, sulla riforma della legislazione UE in materia di rifiuti (ottobre 2014).

L'attività della Commissione si è svolta su segnalazione del 9 luglio 2014 del Gruppo di lavoro Sussidiarietà della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali europee che invitava a "procedere all'esame di sussidiarietà (..) e a trasmetter(n)e gli esiti attraverso l'invio del parere motivato di sussidiarietà ai componenti del gruppo di lavoro" ritenendo che l'argomento potesse "presentare importanti elementi di sussidiarietà in quanto le questioni ambientali hanno sempre un forte impatto sul sistema regionale".

La V Commissione ha dunque esaminato la proposta di direttiva, dopo aver ricevuto il parere favorevole dalla IV Commissione consiliare, competente in materia di tutela dell'ambiente, alla quale ha peraltro partecipato l'assessore regionale all'ambiente ed energia, che ha assicurato l'apporto tecnico della Direzione competente.

La proposta di direttiva aveva ad oggetto la materia "tutela dell'ambiente" che appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, pur presentando profili di contatto con interessi sottesi alle competenze regionali.

La V Commissione consiliare ha ritenuto la proposta conforme sotto il profilo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e ha espresso osservazioni di merito sulle modifiche proposte per ciascuna delle direttive coinvolte.

In generale si è condivisa la finalità della direttiva, che è quella di far sì che gli Stati adottino indicazioni precise e strutturate sulle azioni da porre in atto per la prevenzione, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani, attraverso un'attività di pianificazione e programmazione.

La V Commissione ha altresì concordato sull'importanza della partecipazione degli Stati e dei governi regionali al processo di formazione della legislazione europea in materia dei rifiuti, soprattutto se si considera che spesso la normativa dell'Unione europea viene declinata in modo fortemente decentrato negli Stati membri, a livello regionale e locale, per il tramite di svariati atti, spesso improntati alle peculiarità delle strutture organizzative degli Stati membri: di qui l'importanza delle attività di consultazione e di condivisione dei risultati.

Le osservazioni di merito della Commissione hanno avuto a oggetto anche gli aspetti inerenti l'alleggerimento degli oneri a carico delle imprese e lo stimolo alla crescita e all'occupazione, nonché la semplificazione delle misure legislative dirette alle piccole imprese.

La Risoluzione è stata trasmessa al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, nonché al Presidente della Regione, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni, ai parlamentari europei eletti in Friuli Venezia Giulia, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee, nonché alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee - CALRE.

Il 10 novembre 2014 è stata approvata la RISOLUZIONE n. 3 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei fondi strutturali e d'investimento europei a una sana gestione economica conformemente all'art. 23 del regolamento UE 1303/2013" (COM (2014) 494 definitivo)

La Risoluzione contiene le osservazioni ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea

La Risoluzione è stata approvata in tempi brevi nell'ambito dell'interlocuzione fra le Assemblee regionali e le Camere del Parlamento finalizzata al dialogo politico con le istituzioni dell'UE, inaugurata dalla risoluzione 375/2014 della Commissione XIV Politiche europee del Senato.

Il Senato si è espresso sul documento della Commissione UE il 12 novembre scorso, con parere n. 46 del 12.11.2014, formulando proprie raccomandazioni che recepiscono per gran parte le osservazioni espresse dal Consiglio regionale.

In particolare, si raccomandava che nelle procedure di riprogrammazione e modifica dell'Accordo di partenariato fosse garantito il coinvolgimento di tutti gli attori del partenariato stesso, con determinazione degli indicatori di risultato relativi agli interventi specifici oggetto di riprogrammazione e che la sospensione degli impegni e dei pagamenti, prevista dall'articolo 23, paragrafi 9-11, dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013, fosse applicata solamente all'esito di una valutazione globale e approfondita e, comunque, come extrema ratio, garantendo in ogni caso il contraddittorio preliminare.

### *Conclusione*

*La legge 234 del 2012 ha rafforzato il ruolo dei Parlamenti nazionale e regionali, regolamentando le prerogative loro riconosciute dal trattato di Lisbona e dai protocolli ad esso allegati, la prevista riforma costituzionale dell'organizzazione del Parlamento, con la trasformazione del Senato in una seconda Camera rappresentativa delle autonomie territoriali, non potrà che valorizzare ulteriormente il ruolo di queste ultime nella partecipazione ai processi decisionali europei. Gli strumenti normativi sono quindi a disposizione delle Assemblee regionali, ma più di essi, per poter influire sulle scelte che saranno prese a livello europeo, è importante avere informazioni, approfondire le questioni, agire tempestivamente; è anche importante che le Assemblee legislative regionali si scambino le esperienze, lavorino in sinergia, ed esse dialoghino con le due Camere, perché solo sostenendo obiettivi condivisi, si può avere una concreta influenza presso le Istituzioni europee.*



## NORMATIVA REGIONALE

*Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia. - Estratto Artt. 8, 14, 17e 18*

Publicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 27 giugno 2007, n. 26.

### **Art. 8**

*Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale, ferme restando le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, esercita altresì le seguenti funzioni:

omissis

d) concorre alla formazione degli atti dell'Unione europea, secondo quanto stabilito all'articolo 17, nonché alla formazione degli accordi con lo Stato;

omissis

### **Art. 17**

*Partecipazione alla formazione del diritto comunitario.*

1. Il Presidente della Regione promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.

2. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sui quali la Giunta regionale intende esprimersi, sono trasmessi al Consiglio regionale dal Presidente della Regione.

3. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.

4. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del diritto comunitario che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri della Repubblica e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea alle quali egli prenda parte.

5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

6. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 e nei casi previsti dal comma 4, **il Consiglio regionale può formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta.**

### **Art. 18**

*Attività internazionale della Regione.*

1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto, **il Presidente della Regione è responsabile dell'attività internazionale della Regione ed esercita le relative funzioni nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale.**

2. Il Consiglio regionale approva un **documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione.**

*Legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" -Artt. 1 e 2*

#### Art. 1

##### *(Finalità)*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

2. Nell'ambito dei fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione delle direttive europee nelle materie di competenza legislativa della Regione.

Note:

1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013

2Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013

#### Art. 2

##### *(Partecipazione alla formazione degli atti comunitari)*

1. La Regione concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Note:

1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013

2Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013

3Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 13/2013

Deliberazione del Consiglio regionale, del 25 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, contenente le seguenti modifiche al regolamento interno del Consiglio:

#### Art. 8

*(Modifica della rubrica del capo III del titolo IV)*

1. La rubrica del capo III del titolo IV è sostituita dalla seguente: <<Disegno di legge europea regionale>>.

#### Art. 9

*(Sostituzione dell'articolo 124)*

1. L'articolo 124 è sostituito dal seguente:

#### **<<Art. 124**

*(Procedura per l'esame del disegno di legge europea regionale e della relazione annuale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo)*

1. Il disegno di legge europea regionale e la relazione annuale della Giunta regionale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale, alla V Commissione permanente, e per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.

2. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il calendario dei lavori per l'esame del disegno di legge europea in modo da concluderne l'esame, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare:

a) il termine entro cui le Commissioni di merito devono concludere l'esame delle parti di competenza;

b) il termine entro cui la V Commissione permanente deve concludere l'esame generale;

c) il termine previsto per la votazione finale, decorso il quale i lavori proseguono anche oltre gli orari inizialmente programmati sino all'esaurimento delle votazioni previste, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

3. Entro il termine fissato ai sensi del comma 2, lettera a), ciascuna Commissione competente per materia esamina le parti del disegno di legge e della relazione di propria competenza e nomina un relatore che può partecipare alle sedute della V Commissione permanente, per riferirvi, anche oralmente, sull'esito dell'esame.

4. Le Commissioni competenti per materia possono proporre emendamenti alle parti di competenza; tali emendamenti si ritengono accolti dalla V Commissione permanente salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, esplicitandone le motivazioni nella relazione.

5. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame delle parti di competenza nei termini di cui al comma 2, lettera a), la V Commissione permanente procede egualmente nell'esame generale del disegno di legge.

6. Entro il termine fissato ai sensi del comma 2, lettera b), la V Commissione permanente conclude l'esame del disegno di legge europea regionale, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, a cui sono allegati le eventuali relazioni delle Commissioni competenti per materia. Se la V Commissione permanente non conclude l'esame del disegno di legge entro il termine predetto, la discussione in Assemblea si apre sul testo presentato dalla Giunta regionale.

7. Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge europea regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 122.

8. L'Assemblea esamina la relazione annuale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo. La V Commissione permanente, o ciascun consigliere, possono presentare proposte di risoluzione sulla relazione annuale, sulle quali delibera l'Assemblea.>>.

#### Art. 12

*(Inserimento dell'articolo 169 ter)*

1. Dopo l'articolo 169 bis è inserito il seguente:

**<<Art. 169 ter**

*(Sessione europea)*

1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea, per l'esame congiunto del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea. L'esame congiunto può riguardare anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e il disegno di legge europea regionale, di cui all'articolo 124. Sui documenti facenti parte della sessione europea, il Consiglio regionale promuove la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche.

2. Il programma legislativo annuale della Commissione europea e le relazioni del Governo al Parlamento sono assegnati alla V Commissione permanente per l'esame generale e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.

3. La V Commissione riferisce all'Assemblea, predisponendo una apposita proposta di risoluzione che individua i progetti di atti dell'Unione europea di interesse della Regione su cui formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 170, comma 3. Con la stessa risoluzione possono essere definite linee di indirizzo per la Giunta regionale, nell'ambito della partecipazione alla formazione della normativa europea.>>.

#### Art. 13

*(Sostituzione dell'articolo 170)*

1. L'articolo 170 è sostituito dal seguente:

**<<Art. 170\***

*(Partecipazione della Regione alla formazione della normativa dell'Unione europea)*

1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte e delle attività svolte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti normativi dell'Unione europea.

2. La V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi alla Giunta regionale, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

3. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale, sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri. Il Presidente della Consiglio, su segnalazione di ciascun consigliere o di propria iniziativa, assegna alla V Commissione permanente, con parere delle Commissioni competenti per materia, l'esame dei progetti di atti dell'Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, anche tenuto conto della risoluzione di cui all'articolo 169 ter. La V Commissione permanente, entro venti giorni dall'assegnazione, formula osservazioni su tali atti, in raccordo con la Giunta regionale. Le osservazioni, formulate con apposita risoluzione approvata dalla V Commissione permanente, sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti organi statali.

4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni.>>.

*\*L'articolo 170 era stato precedentemente sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre nel 2007.*

#### Art. 14

*(Inserimento dell'articolo 170 bis)*

1. Dopo l'articolo 170 è inserito il seguente:

#### **<<Art. 170 bis**

*(Controllo di sussidiarietà e di proporzionalità)*

1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato secondo la procedura prevista per la partecipazione alla fase ascendente di cui all'articolo 170, comma 3.

2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà e di proporzionalità, approvati con risoluzione, sono comunicati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.>>.

Capo III  
Disegno di legge comunitaria regionale

Art. 124  
*(Procedura per l'esame del disegno di legge comunitaria regionale)*

1. Il disegno di legge comunitaria regionale è assegnato, per l'esame generale, alla V Commissione permanente, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.

2. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il calendario dei lavori **in modo da consentire la conclusione dell'esame** del disegno di legge, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare, il termine previsto per la votazione finale **del disegno di legge comunitaria regionale**, decorso il quale i lavori **dell'Assemblea, su deliberazione della maggioranza dei componenti**, proseguono anche oltre gli orari inizialmente programmati sino all'esaurimento delle votazioni previste.

3. Entro **dieci giorni dall'assegnazione**, ciascuna Commissione competente per materia esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e nomina un relatore che può partecipare alle sedute della V Commissione permanente, per riferirvi, anche oralmente, sull'esito dell'esame.

4. Le Commissioni competenti per materia possono proporre emendamenti alle parti di competenza; tali emendamenti si ritengono accolti dalla V Commissione permanente salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa **comunitaria** o per esigenze di coordinamento generale, esplicitandone le

Capo III  
Disegno di legge **europea** regionale

Art. 124  
*(Procedura per l'esame del disegno di legge **europea regionale e della relazione annuale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo**)*

1. Il disegno di legge **europea regionale e la relazione annuale della Giunta regionale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea sono assegnati**, per l'esame generale, alla V Commissione permanente, **e per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.**

2. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il calendario dei lavori **per l'esame del disegno di legge europea in modo da concluderne l'esame**, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare:

- a) il termine entro cui le commissioni di merito devono concludere l'esame delle parti di competenza;**
- b) il termine entro cui la V Commissione permanente deve concludere l'esame generale;**
- c) il termine previsto per la votazione finale, decorso il quale i lavori proseguono anche oltre gli orari inizialmente programmati sino all'esaurimento delle votazioni previste, salva diversa determinazione dell'Assemblea.**

3. Entro **il termine fissato ai sensi del comma 2, lettera a)**, ciascuna Commissione competente per materia esamina le parti del disegno di legge **e della relazione** di propria competenza e nomina un relatore che può partecipare alle sedute della V Commissione permanente, per riferirvi, anche oralmente, sull'esito dell'esame.

4. Le Commissioni competenti per materia possono proporre emendamenti alle parti di competenza; tali emendamenti si ritengono accolti dalla V Commissione permanente salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa **europea** o per esigenze di coordinamento generale, esplicitandone le

motivazioni nella relazione.

5. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame **della parte** di competenza nei termini di cui al comma **3**, la V Commissione permanente procede egualmente nell'esame generale del disegno di legge.

6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la V Commissione permanente conclude l'esame del disegno di legge comunitaria regionale, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, a cui sono allegate le eventuali relazioni delle Commissioni competenti per materia. Se la V Commissione permanente non conclude l'esame del disegno di legge entro il termine predetto, la discussione in Assemblea si apre sul testo presentato dalla Giunta regionale.

7. Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge comunitaria regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 122.

motivazioni nella relazione.

5. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame **delle parti** di competenza nei termini di cui al comma **2, lettera a)**, la V Commissione permanente procede egualmente nell'esame generale del disegno di legge.

6. Entro **il termine fissato ai sensi del comma 2, lettera b)**, la V Commissione permanente conclude l'esame del disegno di legge **europea** regionale, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, a cui sono allegate le eventuali relazioni delle Commissioni competenti per materia. Se la V Commissione permanente non conclude l'esame del disegno di legge entro il termine predetto, la discussione in Assemblea si apre sul testo presentato dalla Giunta regionale.

7. Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge **europea** regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 122.

**8. L'Assemblea esamina la relazione annuale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo. La V Commissione permanente o ciascun consigliere possono presentare proposte di risoluzione sulla relazione annuale, sulle quali delibera l'Assemblea.**

**Art. 169 ter**  
**(Sessione europea)**

**1 Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea per l'esame congiunto del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea. L'esame congiunto può riguardare anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e il disegno di legge europea regionale di cui all'articolo 124. Sui documenti facenti parte della sessione europea, il Consiglio regionale promuove la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche.**

**2. Il programma legislativo annuale della**

Art. 170 (art. 191 testo coordinato)  
**(Procedure di informazione e indirizzo relative alla partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi comunitari)**

1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti normativi **comunitari e dell'Unione europea, e in particolare:**

a) delle proposte elaborate nell'ambito delle delegazioni, gruppi di lavoro, comitati e organismi nazionali e comunitari, alla cui attività la Regione partecipa con i propri organi;

b) delle proposte e delle materie di competenza della Regione che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio dei Ministri della Repubblica, alle quali egli prenda parte;

c) delle osservazioni che la Giunta regionale intende trasmettere ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

d) della richiesta di convocare la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni che la Giunta regionale intende porre al Governo, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I contenuti, le modalità e la periodicità delle

Commissione europea e le relazioni del Governo al Parlamento sono assegnati alla V Commissione permanente per l'esame generale e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.

3. La V Commissione riferisce all'Assemblea predisponendo una apposita proposta di risoluzione che individua i progetti di atti dell'Unione europea di interesse della Regione su cui formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 170, comma 3. Con la stessa risoluzione possono essere definite linee di indirizzo per la Giunta regionale nell'ambito della partecipazione alla formazione della normativa europea.

Art. 170  
**(Partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea)**

1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte **e delle attività svolte** dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti normativi dell'Unione europea.

**SOPPRESSO**



informazioni e della trasmissione dei documenti sono stabilite d'intesa fra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio.

**3. Le informazioni e i documenti sono inviati, tramite il Presidente del Consiglio, alla V Commissione permanente e ai Consiglieri.**

4. La V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi alla Giunta regionale, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti **normativi comunitari**.

5. I progetti di atti **comunitari** e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, inoltrati **al Consiglio dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome**, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 11/2005, sono trasmessi alla V Commissione permanente, che, entro sette giorni dall'assegnazione, può deliberare la trasmissione di osservazioni ai competenti organi statali.

6. Il Presidente della Regione trasmette al Consiglio gli atti indicati al comma 5 sui quali la Giunta intende esprimersi. Gli atti sono quindi inviati dal Presidente del Consiglio alla V Commissione permanente che può formulare osservazioni ed esprimere indirizzi alla Giunta regionale sulla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione del diritto comunitario.

7. Il Presidente della Regione comunica al Consiglio le risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri e dell'Unione europea alle quali abbia preso parte nell'ambito della procedura di

**SOPPRESSO**

2. La V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi alla Giunta regionale, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti **dell'Unione europea**.

3. I progetti di atti **dell'Unione europea**, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, **trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale**, sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri. Il Presidente della Consiglio, su segnalazione di ciascun consigliere o di propria iniziativa, assegna alla V Commissione permanente, con parere delle Commissioni competenti per materia, l'esame dei progetti di atti dell'Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, anche tenuto conto della risoluzione di cui all'articolo 169 ter. La V Commissione permanente, entro venti giorni dall'assegnazione, formula osservazioni su tali atti, in raccordo con la Giunta regionale. Le osservazioni, formulate con apposita risoluzione approvata dalla V Commissione permanente, sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti organi statali.

**SOPPRESSO**

4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni.

formazione del diritto comunitario entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. I relativi documenti sono inviati, tramite il Presidente del Consiglio, alla V Commissione permanente e ai Consiglieri.

8. Il Presidente della Regione riferisce annualmente all'Assemblea, con le modalità di cui all'articolo 169 bis, comma 2, sui temi di maggior interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario.

**SOPPRESSO**

**Art. 170 bis**

***(Controllo di sussidiarietà e di proporzionalità)***

1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato secondo la procedura prevista per la partecipazione alla fase ascendente di cui all'articolo 170, comma 3.

2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà e di proporzionalità, approvati con risoluzione, sono comunicati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.